



DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Via Catullo 17 65127 Pescara

Prot RA 0257813/17

Pescara, 6/10/2017

AI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
c.a. dott EMILIO GATTO

e, p.c. all'O.P. AGEA
c.a dott. Steidl

Oggetto: ammissibilità delle spese – Quesito

Nell'ambito dei bandi pubblicati da questa regione per le misure 4.1 e 4.2 si sono determinati malfunzionamenti del portale SIAN in prossimità della scadenza, fissata al 31 maggio 2017.

Con l'OP AGEA si è convenuta l'apertura di una fase di "perfezionamento", a seguito della quale, riconosciuta l'ascrivibilità del mancato completamento dell'inserimento della domanda ad "errore tecnico del sistema", diversi aspiranti beneficiari sono stati ammessi a fruire di un breve lasso temporale per completare la domanda.

Per tutti i soggetti ammessi al perfezionamento si è convenuto, con l'OP, che la decorrenza dell'ammissibilità delle spese fosse fissata alla scadenza del bando, considerando la fase supplementare come una appendice non dilatoria del periodo di apertura del bando.

Non è stato possibile estendere l'ammissione alle liste di perfezionamento ad altri aspiranti beneficiari, che avevano avviato l'inserimento senza concluderlo entro il 31 maggio, ma per i quali non sono state reperiti elementi di sicura riconducibilità dell'accaduto ad errori di sistema, pur essendosi prodotti malfunzionamenti e ritardi.

Ora, essendo stato pubblicato nel mese di settembre dalla Regione un nuovo bando per ciascuna delle predette misure, i soggetti che versavano nella situazione innanzi descritta reclamano l'estensione ad essi del riconoscimento delle spese sostenute fin dal 31 maggio.

È nota la formulazione, in proposito, dell'art. 60 del Reg 1305/13, il quale prescrive, tra l'altro, che "Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente".

Dalla suddetta disposizione non si evince una sicura correlazione tra la decorrenza dell'ammissibilità della spesa per investimenti e periodo di apertura di un solo bando.

La domanda che si pone, in sintesi, è se, alla luce anche delle circostanze di contesto espresse e del ristretto tempo trascorso, si possa considerare ammissibile ai fini del secondo bando pubblicato, fatti salvi ovviamente gli esiti della valutazione delle domande all'uopo prodotte, la spesa sostenuta da un potenziale beneficiario tra la scadenza del primo bando (31 maggio 2017) e l'apertura del secondo (22/09/2017).

Una risposta affermativa ovviamente consentirebbe di non penalizzare aziende particolarmente dinamiche, che hanno attivato autonomamente la spesa facendo affidamento su certezze procedurali, risultate invece manchevoli.

Nel sottolineare l'urgenza del riscontro, si porgono distinti saluti.

L'AdG del PSR Abruzzo 14/20
Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo